

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: CARRIERO

Seduta del 04/03/2024

FATTO

1. Titolare di due contratti di finanziamento (rispettivamente, di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento), la ricorrente rappresenta che: i) in entrambi i contratti è prevista l'esistenza di una assicurazione obbligatoria e l'art. 5 di entrambi, in particolare, precisa che – nel caso di perdita dell'impiego da parte del sovvenuto – la società di assicurazione estinguerà il finanziamento; ii) il 7 ottobre 2022 veniva accertata la “non idoneità permanente al servizio come dipendente di amministrazione pubblica” nonché l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa da parte della ricorrente; a seguito di tale verifica, il datore di lavoro della ricorrente comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 1° novembre 2022; iii) il 21 dicembre dello stesso anno la ricorrente comunicava all'intermediario la perdita del suo lavoro e chiedeva – nel contempo – l'attivazione della polizza a copertura del credito; iv) il successivo 22 dicembre l'intermediario dichiarava di non ritenere sussistenti i requisiti per l'attivazione della polizza.

Chiedeva perciò, testualmente, *“l'estinzione totale del debito residuo del finanziamento in essere e la cessazione dell'invio dei solleciti di pagamento ai sensi dell'art. 5... citato”,* nonché la *“restituzione di quanto pagato ... dopo la perdita del posto di lavoro”*.



2. Dal suo canto, eccepita la pregiudiziale inammissibilità del ricorso per assenza del preventivo reclamo, l'intermediario replicava: i) di aver contratto una polizza "vita" e "impiego" a proprio beneficio con oneri esclusivamente a proprio carico con riguardo ai due finanziamenti; ii) che, a decorrere dal 31 ottobre 2022, la cliente cessava il rapporto di lavoro e pertanto provvedeva a inviare il conteggio di estinzione anticipata dei singoli finanziamenti; iii) che le parti stipulavano un piano di rientro regolarmente onorato dalla ricorrente fino a maggio 2023 e che, in caso di attivazione della garanzia, l'impresa di assicurazione è surrogata nei diritti dell'intermediario verso il cliente; iv) che le somme versate dalla ricorrente a seguito della perdita del lavoro sono state legittimamente incassate a parziale soddisfo del debito residuo e pertanto non possono essere rimborsate.

Concludeva per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto nel merito del ricorso.

Seguivano repliche e controrepliche nelle quali le parti reiteravano le rispettive domande.

3. Il Collegio remittente, rigettata *in limine* l'eccezione pregiudiziale della resistente segnatamente in ragione della documentata fitta interlocuzione tra le parti antecedente al ricorso e rilevato che, a dispetto delle apparenze, l'interpretazione della domanda della ricorrente non sottende la richiesta di una pronuncia costitutiva quanto piuttosto "l'accertamento della legittimità della condotta dell'intermediario in relazione alla mancata attivazione delle polizze assicurative", rileva che – sebbene non risulti versata in atti copia delle polizze assicurative – esse, per come descritte, "non possano essere qualificate come polizze a copertura del rischio impiego sopportato dalla ricorrente e, quindi, soddisfattive – con specifico riferimento al contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio – dell'obbligo, richiamato dallo stesso art. 5 di entrambi i contratti di finanziamento, della stipulazione di "contratti di assicurazione a garanzia dei rischi 'vita' e 'impiego' del Cliente", di cui all'art. 54, comma 1, d.p.r. n. 180/1950". Ciò in quanto il "rischio impiego" sarebbe proprio e solo del soggetto finanziato. E invero, a norma dell'art. 14, co. 2, del reg. Isvap n. 29/2009: "*E' classificato nel ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere, nell'ambito dei 'rischi relativi all'occupazione', il contratto stipulato dal debitore/assicurato per garantirsi dall'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento a favore dell'ente finanziatore a causa della perdita dell'impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio*", laddove il primo comma della menzionata disposizione colloca nell'ambito dei rischi "*perdite patrimoniali derivanti da insolvenze*" – e non nel "rischio impiego" – il "*contratto stipulato da un ente finanziatore autorizzato, ai sensi di legge, nel settore dei finanziamenti garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio in qualità di contraente/assicurato per garantirsi dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato. Il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziatore e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantanti dall'ente nei confronti del debitore inadempiente*".

Donde la questione della effettiva idoneità di polizza assicurativa quale quella conclusa dall'intermediario resistente a soddisfare l'obbligo di legge di cui all'art. 54 cit., secondo cui "*Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione o riduzione dello stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito*", insieme alla valutazione delle conseguenti responsabilità del finanziatore. Più in generale, ad avviso del Collegio territoriale, la polizza assicurativa del rischio credito sottoscritta dal finanziatore tesa a coprire il relativo rischio risulterebbe estranea al perimetro applicativo



dell'art. 54 cit., non deponendo in senso contrario la rubrica dell'art. 14 reg. Isvap cit. nella parte in cui espressamente si riferisce alle "assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio". Circostanza codesta che incidentalmente porrebbe qualche perplessità sulle conclusioni raggiunte dal Collegio di Coordinamento con le decisioni nn. 13305 e 13306 del 2018, in merito agli effetti sul diritto del debitore al rimborso ex art. 125-sexies TUB in caso di estinzione anticipata del finanziamento attraverso l'attivazione della polizza rischio credito, in base alle quali in caso di "assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti", questione peraltro estranea al perimetro della domanda oggetto del ricorso, attenendo al *quantum* restitutorio in sede di estinzione anticipata del finanziamento.

Conclude, in ragione della delicatezza e della importanza della vicenda, nel senso di rimettere a questo Collegio la valutazione dei profili di legittimità della condotta tenuta dall'intermediario resistente nell'esecuzione del rapporto contrattuale e, con più specifico riferimento al contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, nella fase genetica del rapporto in relazione all'adempimento del dovere contemplato dall'art. 54 d.p.r. n. 180/1950 di assistere il finanziamento con "la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego".

DIRITTO

4. E' noto che, in ragione degli interessi pubblici tanto di sana e prudente gestione dell'attività dell'impresa bancaria quanto di tutela del sovvenuto, le disposizioni speciali della disciplina normativa di cui al più volte menzionato art. 54 d.p.r. n. 180/1950 in materia di cessione del quinto dello stipendio e della pensione introducano, tra l'altro, l'unica forma di finanziamento che prevede una polizza assicurativa obbligatoria tesa a soddisfare la protezione del rischio assicurato con riguardo a entrambe le parti contrattuali. Non a caso, da ultimo, la stessa Banca d'Italia evidenzia espressamente in materia (con la Comunicazione del 12 gennaio 2022) il rilievo della obbligatorietà della presenza di polizze assicurative per il rischio di premorienza e di perdita dell'impiego in punto di rischio di credito, che risulta (anche grazie a queste) mitigato a livello prudenziale.

5. Ad avviso del Collegio remittente, delle due forme assicurative (entrambe comprese nella rubrica dell'art. 14 reg. Isvap n. 29/2009 intestata alle assicurazioni per finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio), solo quella contemplata dal secondo comma della norma di riferimento (ramo 16, Perdite pecuniarie di vario genere, nell'ambito dei "rischi relativi all'occupazione") parrebbe formalmente coerente con l'obbligo di legge, avente a oggetto "il contratto stipulato dal debitore/assicurato a favore dell'ente finanziatore a causa della perdita dell'impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio" laddove la prima di esse (perdite patrimoniali derivanti da insolvenze) sarebbe tesa a garantire rischi di maggiore ampiezza (che possono, ma non necessariamente, riferirsi anche a quello) in capo al finanziatore al quale (non a caso) è imputato il pagamento del premio, con possibile surrogazione dell'assicuratore nei diritti e privilegi vantati nei confronti del debitore inadempiente.

Manca, nel caso di specie, la produzione delle polizze assicurative, il cui contenuto (con riguardo alla cessione del quinto) avrebbe potuto, in sede interpretativa, fugare ogni possibile perplessità in ordine alla riconduzione delle stesse alla prima o alla seconda fattispecie regolamentare sopra descritte. Il contratto di finanziamento, dal suo canto, si riferisce espressamente alla tutela del rischio impiego prevedendo, a fronte della sua



perdita, l'intervento dell'impresa assicurativa per l'estinzione del finanziamento "nel rispetto delle condizioni di assicurazione" (del pari, non depositate) e, "ove non escluso dalla normativa", che "la società di assicurazione...resterà surrogata...nei confronti del cliente" (art. 5. cit.). Sul punto, pur avendo presenti le puntuali valutazioni del Collegio remittente circa la difficile riconduzione al co. 2 sub art. 14 reg. Isvap cit. (perdite pecuniarie), non può tuttavia sottacersi, per un verso, l'espresso e dichiarato interesse della ricorrente all'attivazione della polizza (rappresentativo della sua principale domanda), da essa peraltro qualificata quale "forma assicurativa obbligatoria" per la perdita del suo impiego (circostanza che, nel concreto, testimonia come ben potrebbe la polizza riferirsi tanto alla prima quanto alla seconda delle ridette previsioni Isvap) e, per altro verso, la contestazione dell'intermediario in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'attivazione della polizza, riguardo alla cui valutazione la menzionata lacuna è dirimente. Giova, al riguardo, ricordare il recente orientamento della S.C. che, con riferimento proprio alla più volte citata bipartizione di cui al regolamento dell'Organo di vigilanza assicurativo, precisa che questo "nel distinguere tra assicurazioni che garantiscono il finanziatore ed assicurazioni che garantiscono il finanziato, introduce una classificazione che, a sua volta, ha bisogno di essere applicata nel caso concreto: occorre cioè sempre che le dichiarazioni negoziali vengano interpretate e dunque riferite all'una o all'altra ipotesi classificatoria. La riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema...non è" (infatti) "automatica, non discende direttamente dalla astratta distinzione tra i due tipi, ma va verificata nel caso concreto" (Cass., sez. III, 28 marzo 2022, n. 9866). Né, del pari, può omettersi di rammentare che, proprio con la menzionata pronuncia, i giudici di Piazza Cavour – pure a fronte del diverso, espresso contenuto della disposizione dell'art. 14 – ritengono non incompatibile con la natura di polizza a favore del finanziatore il pagamento del premio da parte del sovvenuto "poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito" (in termini v. anche nella giurisprudenza di merito, ancor più di recente, Trib. Roma, 30 marzo 2023, n. 5189).

6. Quanto esposto si riflette sulle questioni poste al vaglio di questo Collegio di Coordinamento. Il vizio genetico del contratto, oltre a non essere eccepito, è dichiaratamente estraneo agli interessi della ricorrente, per contro tesi all'attivazione di una sua specifica clausola e, in siffatta guisa, alla sua conservazione. Questo certo non esclude che l'eventuale contrasto delle pattuizioni contrattuali con la norma imperativa ex art 54 d.p.r. n. 180/50 possa essere rilevato d'ufficio, con conseguente declaratoria della loro nullità. E tuttavia osterebbero a ciò: i) il carattere strutturalmente non univoco e scivoloso delle c.d. nullità virtuali alla quale quella di riferimento apparterebbe; ii) la circostanza che nello schema "perdite pecuniarie" sia il sovvenuto (assicurato) a dover stipulare la relativa polizza, essendo gli enti finanziatori tenuti ad accettare polizze della specie presentate dal cliente e stipulate in proprio (v. Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia del 30 marzo 2018); iii) la scontata avvertenza che, venendo in gioco una nullità c.d. "di protezione" a tutela del consumatore, la rilevazione *ex officio* della relativa causa non potrebbe che svolgersi nei termini e con le modalità stabiliti dalla nota sentenza delle SS. UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 26242/2014 e, al riguardo, appare quanto meno dubbio che, nel caso di specie, la declaratoria di nullità sia nell'interesse e giovi alla ricorrente; iv) il precedente rappresentato dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 5762 del 17 giugno 2016, con la quale la violazione della diversa ma del pari imperativa norma dell'art. 39 d.p.r. n. 180/1950 (c.d. "rinnovo ante termine") è stata ritenuta foriera dell'eventuale risarcimento del danno piuttosto che della declaratoria di nullità del contratto, in ragione della accertata violazione di regole di condotta in capo



all'intermediario. L'insieme di queste considerazioni induce perciò il Collegio a ritenere nel caso di specie tale vizio rilevante in punto di violazione delle regole di comportamento piuttosto che di invalidità dell'atto. Circostanza codesta avvalorata altresì dai richiamati Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia, nella parte in cui prevedono, in capo all'intermediario, l'obbligo di rappresentare alla clientela "con un linguaggio semplice e chiaro quali sono gli eventi assicurati e cosa accade quando si verifica l'evento (e, in particolare, se il cliente sia o meno liberato dal debito). Deve anche essere data adeguata evidenza dell'esistenza del diritto di surroga e dei suoi effetti".

7. Sotto questo diverso ma complementare versante è aliena da ogni ragionevole perplessità la circostanza che la condotta dell'intermediario, tanto nella fase della trattativa quanto in quella dell'esecuzione del rapporto contrattuale, sia stata e sia caratterizzata da reticenze e carenze informative a dispetto di quanto previsto nei richiamati Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia e, più in generale, dei doveri di solidarietà contrattuale attuativi del principio di buona fede. Ciò in aperto contrasto con gli interessi della cliente alla tutela della posizione correlata al contratto assicurativo anche nel caso in cui beneficiario e assicurato della prestazione sia l'intermediario finanziatore (Collegio di Napoli, n. 21016/19, richiamata dal Collegio remittente) e agli obblighi di buona fede che impongono alle parti del contratto (in specie, al finanziatore) "di preservare gli interessi dell'altra" (tra le tante, v. Collegio di Milano, n. 13957/2021). È, nella specie, assente una domanda risarcitoria, per un verso; per altro verso, la pretesa di estinzione del debito residuo e di retrocessione di quanto già versato previa attivazione della polizza assicurativa appare irricevibile nella misura in cui suppone l'adozione di una pronuncia costitutiva con obblighi di *facere* specifico a carico del convenuto. Avendo peraltro presente che, nell'interpretazione della domanda, il Collegio non è vincolato al tenore letterale della stessa, potendo procedere ad un'interpretazione flessibile al fine di individuare il bene della vita al quale aspira chi agisce nel procedimento di fonte all'ABF e che, come da documentazione versata in atti, in molteplici circostanze la ricorrente ha inutilmente richiesto al finanziatore informazioni sulla copertura assicurativa e chiarimenti sul diniego della sua attivazione, ai quali è stato laconicamente opposta l'insussistenza delle condizioni (circostanze queste oggetto della stessa *causa petendi*), questo Collegio accerta il diritto della cliente a ottenere dall'intermediario convenuto ogni specifica informazione in ordine alle polizze assicurative in argomento e le puntuali motivazioni relative alla ritenuta, indimostrata insussistenza delle condizioni per la loro attivazione.

8. Quanto sopra conduce al seguente principio di diritto:

"Nella trattativa e nella conclusione del contratto di cessione del quinto dello stipendio grava sull'intermediario l'obbligo di assistere il cliente nella stipulazione della polizza assicurativa contro i rischi dell'impiego, fornendo ogni informazione sul pagamento del premio, sugli eventi assicurati e sulla liberazione del cliente dal debito. Anche nel caso di polizza assicurativa stipulata dall'intermediario per garantirsi da rischi di credito o da perdite patrimoniali con premio a proprio carico, il cliente ha diritto di conoscere i presupposti e ogni altra specifica informazione relativi all'attivazione della polizza a fronte di un evento avverso che attenga alla sua attività lavorativa".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente a ottenere dall'intermediario ogni specifica informazione relativa alle polizze assicurative e puntuali motivazioni concernenti la ritenuta insussistenza delle condizioni per la loro attivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

LA PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI